COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 109

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori ROSSI DORIA ed altri: Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2166) 111

PRESIDENTE 111, 113, 114

BONIFAZI 109, 111, 114

CIAFFI, *Relatore* 110, 113, 114

PEGORARO 113

PREARO 112

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 113

SCHIAVON 112

TASSI 111

VETRONE 114

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2032) 115

PRESIDENTE 115

BALASSO, *Relatore* 115

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 115

Votazione segreta:

PRESIDENTE 116

La seduta comincia alle 9,55.

BONIFAZI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Bardelli e Macaluso Emanuele sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lodi e Gramegna.

Discussione della proposta di legge senatori Rossi Doria ed altri: Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici *(Approvata dalla IX Commissione ermanente del Senato)* (2166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Rossi Doria, Tortora, Buccini, Cipellini, Arfè e Albertini: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 maggio 1973.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 12 giugno scorso ci era giunto il parere favorevole della Commissione giustizia, ed eravamo in attesa di quello della Commissione affari costituzionali. Questo secondo parere, favorevole, ci è stato trasmesso ieri, pertanto

possiamo ora procedere all'esame del provvedimento.

Prima di dare la parola all'onorevole Ciaffi per la relazione, desidero salutare lo onorevole Salvatore, nostro collega in questa Commissione per tanto tempo ed ora rappresentante del Governo in qualità di Sottosegretario al dicastero dell'Agricoltura. Siamo certi che la nostra collaborazione sarà molto proficua.

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame ci ripropone una questione già altre volte discussa e risolta in questa sede, trattandosi della seconda proroga delle disposizioni contenute nella legge n. 462 del 1972.

I precedenti ci sono ben noti: la legge 11 febbraio 1971, n. 11, prevedeva un nuovo metodo per la determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici; la sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale ha rilevato l'illegittimità di alcuni articoli; con il provvedimento al nostro esame si tenta di ovviare all'attuale vuoto giuridico, stabilendo un principio che valga fino alla ristrutturazione degli articoli censurati, che avverrà con le nuove norme che stanno per essere emanate. Tali norme, già discusse dalla Camera, sono ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento; in verità, alcuni esponenti della maggioranza avevano espresso l'intenzione di giungere quanto prima all'approvazione definitiva delle norme suddette, tanto da far pensare all'inutilità di una ulteriore proroga, ma oggi si rivela necessario provvedere, senza indugio, a colmare il vuoto provocato dalla sentenza della Corte costituzionale.

È pertanto in questa ottica che si inquadra il provvedimento: garantire i tempi tecnici necessari all'approvazione delle norme definitive. In sostanza, infatti, il provvedimento ripropone la normativa delle due leggi precedenti, quella dell'8 agosto 1972 che fissava una proroga al 10 novembre 1972, e quella della legge successiva, che posticipava la proroga al 15 marzo 1973.

L'attuale proposta stabilisce che questo termine del 15 marzo 1973 è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, cioè fino all'11 novembre 1973.

Questa è la sostanza della proposta di legge approvata dal Senato. Si aggiungono poi altre norme di completamento. Il secondo comma dell'articolo 1, infatti, stabilisce che le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano anche ai pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sarà fissato con la legge di merito. Al comma terzo si stabilisce che i pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-1973 saranno conguagliati pur essi in base alle nuove norme e che gli affittuari che già avessero effettuato questi pagamenti non possono essere considerati inadempienti per morosità, cioè non si determina una delle cause previste dalla legge per lo sfratto.

All'articolo 2 si è voluto ribadire, a scanso di un contenzioso quanto mai dannoso per il coltivatore, la proroga legale di tutti i contratti. È questa una questione che la giurisprudenza, soprattutto di merito, si trascina dietro con alterne vicende: se cioè i contratti nuovi di affitto o i contratti che contengono una clausola di rinunzia esplicita alla proroga o di una scadenza a termine del contratto siano o non siano prorogati per legge. Con l'articolo 2 si conferma esplicitamente che sono soggetti a proroga legale i contratti di affitto a coltivatore diretto in corso al momento dell'entrata in vigore della legge e si ribadisce che « la fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ». Qualora vi sia una citazione per morosità e l'affittuario convenuto in giudizio dimostri un credito superiore al canone non pagato, questo credito vale a sanare la morosità e non può essere dichiarata la risoluzione del contratto.

In sintesi, la proposta di legge al nostro esame non fa altro che prorogare fino alla fine dell'annata agraria il regime transitorio, in modo che il parallelo provvedimento, contenente la normativa sostitutiva di quella dichiarata illegittima, in discussione al Senato possa essere approvato e si possa, quindi, rientrare nell'argine della normalità; serve, inoltre, a precisare alcuni aspetti in relazione all'estensione dei conguagli alle annate 1971-1972, 1972-73 e riafferma la proroga legale di tutti i contratti di affitto in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Io mi auguro che la Commissione, stante anche il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, approvi celermente questa proposta di legge così da garantire tran-

quillità alle campagne e permettere di approvare con serietà e con responsabilità il provvedimento di merito che dovrebbe chiudere questa lunga e travagliata questione della nuova regolamentazione degli affitti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TASSI. Il nostro gruppo ha una posizione molto chiara. La nostra perplessità, oltre che il merito e la validità di questa norma, investe anche la sua costituzionalità. Abbiamo già espresso il nostro disaccordo e lo abbiamo ribadito il 23 dicembre; oggi non possiamo che richiamare le stesse argomentazioni. In sintesi, dal momento che l'articolo 136 della Costituzione impone la non prorogabilità delle norme dichiarate incostituzionali, non è possibile né all'Esecutivo né al potere legislativo mantenere in vigore disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte. Non è quindi possibile portare innanzi una normativa che in sostanza viola questo disposto e non possiamo non riconoscere che questa proposta di legge di proroga finisca per svuotare il contenuto dell'articolo 136 predetto

Che cosa ha inteso imporre la Costituzione al legislatore? Il rispetto assoluto e l'esecuzione specifica della sentenza della Corte costituzionale che ha determinato un vuoto legislativo dichiarando illegittime quelle norme; vuoto colmabile con nuove norme, ma non con norme interlocutorie, perché non manca un regolamento dei rapporti fra privati, soggetti passivi delle norme in questione; tali rapporti, infatti, sono regolati dal contratto che, in mancanza di una legge, costituisce la norma vincolante per le parti. Non vi è quindi il pericolo che nel vuoto legislativo *cives ad arma veniant* e non sono necessarie norme interlocutorie.

Il nostro gruppo, pertanto, si dichiara contrario a queste continue proroghe ed all'approvazione di una norma che oltre a prorogare un sistema di pagamento ritenuto incostituzionale, introduce una proroga legale dei contratti che potrebbero essere stati stipulati dal 1971 ad oggi nell'ignoranza del Ministero dell'agricoltura.

A nostro avviso, non è con leggine del genere che si possono risolvere i gravissimi problemi che le nuove norme sull'affitto hanno causato nelle nostre campagne. In via preliminare non posso dunque che annunciare il voto contrario del Movimento sociale-Destra nazionale all'intera proposta di legge Rossi Doria.

BONIFAZI. Anche se lo ha già fatto personalmente il Presidente all'inizio della seduta, ci sia consentito rivolgere un particolare saluto all'onorevole Salvatore, per la prima volta tra di noi in veste di Sottosegretario. Siamo convinti dell'importanza della novità che questo Governo può rappresentare, e che il collega Salvatore saprà rispondere degnamente alle sue nuove, grandi responsabilità Pertanto, riconfermando la nostra posizione di sempre sui tanti problemi della agricoltura, auspichiamo che la futura collaborazione possa risolversi in un reale vantaggio per la grande massa dei contadini italiani.

Per quanto riguarda la proposta su cui stiamo discutendo, il parere del gruppo comunista è favorevole; noi voteremo a favore, sottolineando che non riteniamo consistente l'argomento più volte proposto, relativo ad un contrasto esistente tra questa legge che stiamo per approvare e la decisione della Corte costituzionale. Noi infatti riteniamo che la Corte costituzionale non abbia manifestato la volontà di modificare il sistema dei canoni, bensì una riserva per quanto riguarda l'ampiezza dei coefficienti; pertanto, i canoni previsti dalla legge n. 11 del 1971 - salvo i conguagli di cui all'articolo 1 - sono validi, e la legge che noi stiamo per varare ha un reale fondamento giuridico, che noi approviamo.

Per quanto riguarda la sostanza del problema, i tempi sono ormai maturi per un provvedimento di carattere generale sulla regolamentazione dei canoni di affitto, e noi speriamo che le promesse del nuovo Governo si rivelino del tutto conformi alle reali esigenze delle categorie interessate.

Nel frattempo, il provvedimento al nostro esame dà anche ai concedenti - non solo agli affittuari - un minimo di certezza in modo da non compromettere ovviamente alcuna delle possibilità ulteriori, e garantire anzi, una maggiore tranquillità per affrontare i vari problemi.

Comunque, mentre siamo favorevoli alla proroga dei contratti di affitto, non dimentichiamo certo i disagi e le difficoltà delle campagne per la mancanza di una normativa generale; noi riteniamo le misure che stiamo adottando parziali e transitorie, ma rese necessarie dai ritardi determinatisi in seguito all'impostazione data al settore dai precedenti Governi.

SCHIAVON. È con un po' di amarezza che noi coltivatori ci troviamo a discutere su disposizioni che avrebbero dovuto essere approvate sin dal febbraio 1971. Sin da allora si dichiarò infatti l'impossibilità di accettare quelle norme che poi la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, causando l'attuale vuoto legislativo. A nulla è valso il tentativo successivamente compiuto di modificare il famoso articolo 3, perché questi emendamenti sono stati respinti; pertanto ora siamo in attesa di una nuova legge, e nel frattempo decidiamo per una proroga che la Corte costituzionale potrebbe anche censurare.

Ma il punto su cui desidero soffermarmi è un altro: a mio avviso lo spirito di questa legge viene a turbare quel rapporto di fiducia, che noi riteniamo indispensabile, tra concedente e fittavolo e, comunque, non riuscirà a sanare le divergenze, laddove esistono. Lavorare la terra è oggi una cosa molto difficile, e le aziende date in affitto dai concedenti sono sempre piuttosto piccole; la via migliore sarebbe stata quella di ricorrere alla legge n. 590, ma purtroppo non ci sono i fondi necessari. Ci troviamo quindi nella necessità di approvare anche questa legge di proroga in attesa di una disciplina definitiva dei contratti di affitto.

Devo aggiungere, per altro, che nonostante che la Corte costituzionale abbia dichiarato illegittimi i noti articoli della legge numero 11 del 1971, non mi risulta che da noi, nel Veneto, presso i tribunali vi siano state denunzie di mancato pagamento di affitto. I fittavoli sono più accorti di noi: prima di mettersi in rotta con il concedente ci pensano due volte. Non si può dimenticare che spesso, quando vi è la necessità di fare lavori di miglioria sul fondo o riparare il fabbricato, è difficile, anche se la legge lo prevede, che il fittavolo anticipi le spese di questi lavori ed è allora che si può arrivare alla denunzia perché il fabbricato non risponde più alle condizioni igienico-sanitarie stabilite o per altri analoghi motivi. Il proprietario attende proprio che si arrivi a questo, per chiedere al fittavolo di lasciargli libero il fabbricato per ripararlo. Si può legittimamente affermare che si sia fatto l'interesse del fittavolo a creare questo conflitto? Credo proprio di no. Dobbiamo stare molto attenti a non peggiorare la situazione, pur avendo la volontà di migliorare la sorte dei fittavoli, e a non inasprire gli animi sia da una parte che dall'altra perché ciò non è nell'interesse della nostra agricoltura.

PREARO. Avremmo tutti desiderato poter approvare oggi quella legge che dà una definitiva sistemazione dei rapporti di affittanza, dopo la sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale. Purtroppo il Senato non ha ancora completato la discussione di quella legge, per cui oggi ci troviamo di fronte ad una « leggina » di proroga. Conosciamo tutti la confusione che esiste nelle campagne, dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel pagamento dei canoni di affitto. C'è chi ha pagato 45 volte la retta canonale ed è in possesso di ricevuta, chi ha pagato 36 volte ed è senza ricevuta, chi ha pagato con vaglia postale una somma senza riferimento al reddito canonale e non è in possesso di nessuna ricevuta. La sentenza della Corte costituzionale è venuta a complicare le cose in quanto si è aggiunto il grave pericolo della scadenza del contratto di affitto. La « leggina » 8 agosto 1972, n. 462 ha concesso la possibilità di pagare acconti salvo conguaglio ed ha messo gli affittuari al riparo da una eventuale risoluzione del contratto fino al 15 marzo 1973. Ed è dal 15 marzo 1973 che essi sono in attesa di una legge definitiva che consenta finalmente di fare i conti e di portare chiarezza sui canoni del 1971 e 1972 e dia un indirizzo per il 1973. Questo ancora non è avvenuto ed anzi la proposta di legge al nostro esame viene a complicare, a mio avviso, la situazione accentuando le interpretazioni più varie ed annullando quanto di buono aveva la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971. La conseguenza, che ormai vado ripetendo da tre anni, è quella di affossare l'istituto dell'affitto. Quale proprietario piccolo, medio o grande dà oggi in affitto un sol metro quadrato di terreno? Molti affittuari si accordano con il concedente applicando l'articolo 23 della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 che consente alle parti di derogare alla legge. Nella maggioranza dei casi in questi accordi si mantengono canoni stabiliti dalla commissione tecnica in base alla legge del 1962 che è ritenuta la più giusta, almeno per quanto riguarda le zone di mia conoscenza In molti altri casi gli affittuari soccombono alla situazione e lasciano il fondo alla ricerca di un nuovo mestiere perché altre aziende in affitto non ne trovano. E, ironia della sorte, questo avviene in un momento in cui si stanno per applicare le norme comunitarie e si dovrebbero, quindi, incoraggiare le concessioni in affitto. In conclusione, approviamo pure questa nuova « leggina » di proroga, ma io mi auguro che al più presto, per il bene degli affittuari e

della nostra agricoltura, si stabiliscano delle norme contrattuali giuste e che rispondano al buon senso proprio degli ambienti contadini e, in definitiva, ai reali interessi delle campagne.

PEGORARO. Al di là del contenuto della proposta in esame la discussione ha abbracciato questioni più generali: in particolare si è parlato della situazione grave e preoccupante che in questo momento abbiamo nelle campagne. Credo che le considerazioni esposte dagli onorevoli Schiavon e Prearo corrispondano ad una situazione effettiva delle campagne, ma vorrei brevemente ritornare a quanto sottolineato altre volte dicendo che il motivo fondamentale di tale stato di cose non va ricevuto nell'applicazione della legge n. 11, a meno che non si vogliano esagerare certi fenomeni particolari; perché, in effetti, quella legge ha trovato applicazione in larghe zone, anche se non l'ha trovata in ugual misura in altre.

Non credo sia il caso di ricordare la situazione dovuta alla questione dei redditi misti. Dove il fabbricato non è più al servizio del fondo, ma soddisfa esigenze di famiglia che non hanno come interesse fondamentale l'azienda coltivatrice, perché molti membri della famiglia lavorano al di fuori dell'azienda agricola, il problema del fitto non si pone come prima, e quindi si continua a pagare il vecchio canone; in questi casi non si ha interesse a fittare per il figlio che lavora in fabbrica.

Voi fate riferimento a queste situazioni che sono particolari; ma dobbiamo guardare al coltivatore che veramente vive ancora del reddito agricolo (ve ne sono, e guai se non ve ne fossero più !); costoro hanno con ogni sforzo, seguito e applicato la legge del 1971. Prima hanno pagato per il reddito indicato; poi, quando si è avuta la proroga a seguito della sentenza della Corte costituzionale, hanno pagato in base a quest'ultima indicazione, in vista d'una situazione di maggior tranquillità. Quindi facciamo l'interesse dei fittavoli stabilendo che possono continuare a pagare il canone secondo l'attuale sistema. procedendo successivamente ai conguagli.

So bene che tre ettari è la media aziendale. Si dice che i fittavoli non rispettano la legge n. 11: ma, ripeto, questo avviene dove ci sono situazioni particolari, non dove si vive di solo reddito agricolo.

Dai dati ricevuti dai coltivatori diretti di Padova si evince che in quella provincia le unità attive iscritte alla mutua dei coltivatori, da 14 a 18 anni, sono soltanto 81. Dobbiamo tener presente questo stato di cose, che ci deve spingere a far creare nuove aziende in affitto. Per ora approviamo questa « leggina », e quando sarà approvata la nuova legge di modifica della De Marzi-Cipolla si faccia quanto non è stato fatto. La lunga durata dei contratti di affitto è importantissima !

L'onorevole Schiavon faceva riferimento alla legge n. 590 per la quale non vi sono i mezzi finanziari; ma i mezzi non vi saranno fin quando il prezzo della terra avrà una lievitazione cui il coltivatore non può tener testa. Stabiliamo dunque un equo prezzo del terreno, per cui esso sia adoperato per il suo vero fine e non come strumento di speculazione. Introduciamo nella nuova legge i princìpi della durata e dell'equo prezzo dei terreni per dare fiducia a chi veramente coltiva la terra

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIAFFI, *Relatore*. A parte considerazioni d'ordine generale. vi è stato un sostanziale accordo sull'approvazione del provvedimento, ad eccezione del Movimento sociale-Destra nazionale; e non vorrei rispondere all'obiezione principale di carattere giuridico mossa dallo onorevole Tassi perché ad essa è già stata data risposta in altre occasioni Non è vero che vi sarebbe, come questi sostiene, una violazione dell'articolo 136 della Costituzione, perché in effetti non si tratta qui di un richiamo a norme caducate, ma solo di un riferimento. convenzionale. Non si tende a svuotare di contenuto il dettato costituzionale, ma si fa proprio il contrario, perché in sostanza il canone più il conguaglio concretizzano un canone diverso da quello censurato, attuando in sostanza il dettato costituzionale. Questa è una soluzione corretta !

Non mi resta, quindi che ribadire la necessità di una approvazione sollecita della proposta di legge.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio il Presidente e la Commissione per le cortesi parole di benvenuto che mi sono state rivolte.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, non posso che prendere atto della quasi unanime posizione favorevole: non sottovaluto però i rilievi fatti, per esempio, dai

colleghi Schiavon e Prearo, ai quali voglio ricordare che, in questo momento, la Commissione agricoltura del Senato sta discutendo – molto rapidamente – la legge che rappresenta il recepimento dei rilievi fatti dalla Corte costituzionale. Sia questa almeno una ragione per lenire certe amarezze.

Per quanto riguarda la sostanza, faccio presente alla Commissione che il Presidente Rumor, nel presentare il nuovo Governo, ha veramente dato grande spazio ai problemi della agricoltura. Non so a chi debba essere attribuito il merito di ciò, probabilmente soltanto alla realtà, che non si può più ignorare, che l'agricoltura non può ulteriormente essere considerata un fatto marginale, ma rappresenta un rilevante fattore economico da inserire nella realtà del Paese.

Concludendo, posso quindi assicurare che il fondamentale problema del recepimento della sentenza n 155 della Corte costituzionale sta per trovare una pronta conclusione; e questo fatto non deve essere considerato soltanto in relazione alla citata sentenza, ma deve essere visto come parte dello sviluppo di un sistema economico che interessa l'intero Paese

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il termine, fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conquaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-1971, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità

VETRONE. Vorrei che il Relatore mi spiegasse il senso dell'ultimo comma, che non sono riuscito ad afferrare. Poiché vi si parla di disposizioni contenute nella legge, mentre in realtà disposizioni non ve ne sono, trattandosi soltanto di proroga di termini, non vorrei che questa dizione potesse dare adito ad ulteriori malintesi. Forse, in fase di coordinamento, si potrebbe meglio chiarire il concetto sostituendo la frase « nella presente legge » con l'altra « nella detta legge ».

CIAFFI, *Relatore*. Mi pare che non ci siano problemi. In effetti l'articolo, sia pure di rimando, contiene delle norme, cioè dice che i canoni da pagare sono quelli della legge n. 11, salvo conguagli. Vi si dice che gli affittuari che hanno pagato in base alla presente legge, lo hanno fatto seguendo le direttive della legge n. 11, e che pertanto non potranno essere considerati morosi al momento del futuro conguaglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

BONIFAZI Parlo per dichiarazione di voto. Noi comprendiamo i motivi da cui i due componenti del gruppo democristiano sono partiti per i loro rilievi; però sono tre

anni ormai che andiamo avanti con la proroga dei canoni, e nel loro intervento mi è sembrato addirittura di cogliere una specie di attacco preventivo alla prossima legge. attacco che sminuisce anche il valore della proroga. Ma allora voi cosa proponete? Cosa volete sostituire alla proroga? In sua sostituzione non proponete nulla.

È inutile attaccare preventivamente la legge; auguriamoci piuttosto che essa invece possa effettivamente rispondere alle esigenze della categoria. Noi, approvando oggi questa legge di proroga, sollecitiamo il Governo a cercare di risolvere quanto prima, e nel migliore dei modi, l'insostenibile situazione esistente nelle campagne.

Non sentiamo alcuna responsabilità per quanto è accaduto in passato, ma ci batteremo per una legge dell'affitto veramente equa e giusta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui è stata data lettura:

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1973.

L'onorevole Balasso ha facoltà di svolgere la relazione.

BALASSO, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere a quanto già detto in occasione dell'esame di questa proposta in sede referente.

Si tratta in sostanza di aumentare il contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO, stabilito con la legge n. 883 del 18 ottobre 1966 in lire 80 milioni a partire dall'anno finanziario 1966, in quanto questa somma è attualmente insufficiente a far fronte a tutte le spese che il Comitato deve sostenere per l'espletamento dei suoi compiti.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si eleva quindi il contributo dello Stato da 80 a 150 milioni.

All'articolo due si stabilisce che alla spesa relativa a questo aumento si provvede mediante riduzione di lire 70 milioni sul capitolo n. 3523 dei rispettivi stati di previsione del Ministero del tesoro, relativi agli anni finanziari 1972 e 1973.

Credo che su questa questione siamo tutti sostanzialmente d'accordo; raccomando quindi alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori ROSSI DORIA ed altri: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2166).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 23
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bonifazi, Bortolani, Ciaffi, De Leonardis, Gramegna, Ligori, Lodi, Lo Porto, Marras, Martelli, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Schiavon, Scutari, Sponziello, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi. Urso Salvatore. Valensise e Vetrone.

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2032)

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bonifazi, Bortolani, Ciaffi, De Leonardis, Gramegna, Ligori, Lodi, Lo Porto, Marras, Martelli, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Schiavon, Scutari, Sponziello, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valensise e Vetrone.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO